

COMUNE DI \_\_\_\_\_ - PROVINCIA DI VICENZA

**GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO  
CONTRATTO DI SERVIZIO**

N.            REG.

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza Municipale,

**TRA**

il Comune di \_\_\_\_\_ (in seguito Comune), C.F. ... e P.I...., rappresentato da  
....., in esecuzione della delibera di consiglio n. .... del .....

**E**

Pasubio Tecnologia S.r.l. (in seguito Società) C.F. e p. IVA 02373540240, rappresentata  
dal direttore Dott. Nicola Marolla, nato a Thiene il 25/09/1966

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – PREMESSE**

Con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Consiglio Comunale di .... ha deciso di trasformare  
la gestione in economia del Servizio informatica-rete-dati-fonia in gestione in house,  
affidandola alla società partecipata e a totale capitale pubblico, Pasubio Tecnologia s.r.l.,  
con decorrenza dalle ore \_\_\_\_\_

**OPPURE**

Con Convenzione n. \_\_\_\_\_ di rep del \_\_\_\_\_ è stata affidata la gestione del servizio  
in esecuzione della delibera sopra citata; l'art. 14 della convenzione stabilisce la durata  
fino al \_\_\_\_\_ ;  
con atto n. del .. il Comune ha deciso il rinnovo in questione, alle condizioni di cui ai  
successivi articoli.

**Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento alla Società Pasubio Tecnologia  
S.r.l. (nel proseguo "società") dei seguenti servizi informatici (ove non affidati dallo  
stesso ad altro soggetto):

- 1- Prima assistenza informatica per tutta la struttura dell'Ente, che comprende la sede municipale e la Biblioteca civica; il servizio prevede sia l'assistenza presso le sedi indicate che il servizio "da remoto" attraverso il collegamento con VNC.
- 2- Protezione, sicurezza e salvataggi delle banche dati affidate e che verranno affidate alla società, previo accordo con la stessa; alla data di stipula della presente le Banche Dati affidate per la loro collocazione e gestione presso il data center sociale sono le seguenti:

**(ELENCO )**

- .....
  - .....
  - .....
- 3- Gestione e assistenza di applicativi (software) specifici di interesse dell'ente attualmente affidati o che verranno affidati alla società previo accordo con la stessa.
  - 4- Servizio di gestione e collaudo dell'hardware operativo, compresa l'assistenza per l'implementazione del programma annuale d'ammodernamento e sostituzione delle macchine ove richiesto.
  - 5- Gestione della configurazione, della sicurezza fisica e logica, della manutenzione delle postazioni di lavoro, dei programmi, delle reti e d'assistenza .
  - 6- Consulenza di base sui contratti di fonia.
  - 7- Acquisti di materiale informatico.
  - 8- Gestione e assistenza del sito internet MY Portal fornito da Regione Veneto ed installato presso la sede sociale.
  - 9- **Gestione autorizzata della rete in FO di proprietà comunale ed implementazione della stessa, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria.**

Altri servizi innovativi di supporto del sistema ovvero di sviluppo, saranno concordati e contrattati nel compenso, di volta in volta tramite atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati con apposita determinazione dell'Ente.

La Società non può usare le banche dati di cui al presente affidamento se non per le finalità dell'Ente e dovrà garantire la loro protezione.

La Società è tenuta a garantire i livelli di sicurezza delle banche dati affidate prescritti dalla vigente legislazione italiana ed europea, adottando tutte le più avanzate misure tecnologiche innovative di protezione attiva e passiva (FIRE-WALL, BACK-UP ecc.).

### **Art. 3 - RETE CABLATA**

Il Comune concede alla Società l'utilizzo esclusivo e non oneroso di tutte le infrastrutture per telecomunicazioni di sua proprietà, ossia rete di fibra ottica e apparati passivi il cui stato di fatto viene allegato sub A) e sue successive evoluzioni e tutti i diritti, anche reali, acquisiti su infrastrutture per telecomunicazioni di terzi, in essere su tutto il territorio comunale e con facoltà di estendere anche ad altri Enti l'utilizzo dell'infrastruttura affidata. Suddetta concessione alla società decorre dalla data di sottoscrizione della presente e fino a tutto il periodo di permanenza della titolarità dell' Autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici e comunque fino alla naturale scadenza del presente, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidati.

Per la definizione delle attività di gestione e manutenzione della rete si rinvia ad un successivo accordo tra le parti.

### **Art. 4 – ASSISTENZA DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE**

L'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione comprende tutti gli interventi necessari (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:45 e dalle 14:00 alle 17:00) anche su richiesta e con personale specializzato, per la prima assistenza HW e SW a tutti gli operatori dell'Ente, per il controllo della sala macchine, per le funzionalità informatiche in genere e per l'espletamento di tutte le funzioni previste nella presente convenzione.

Le fasce orarie sopra citate saranno soggetto di revisione alla fine del primo anno di servizio; in caso di modica oraria, la stessa sarà comunicata con congruo anticipo.

La società rimane a disposizione per offrire un apposito servizio di reperibilità a richiesta dell'ente e previa valorizzazione economica.

### **Art. 5 – POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E NUOVI SERVIZI**

Ogni necessità di sviluppo e potenziamento nell'ambito dei servizi oggetto della presente deve essere sottoposta al vaglio di Pasubio Tecnologia S.r.l. con la quale saranno negoziate le condizioni di fornitura con i relativi compensi nel rispetto delle norme generali di congruità e convenienza.

Laddove la Società debba fornire nuove forniture / nuove prestazioni richieste dall'ente o ritenute necessarie, la stessa formulerà proposte scritte complete della previsione di spesa; solo previo ordinativo dell'ente la società potrà procedere agli acquisti necessari e alle installazioni conseguenti; si precisa altresì che la società riverserà all'ente esclusivamente i seguenti costi:

A) nel caso di prestazione/fornitura esclusivamente erogata dalla società:

costo orario di Euro 35,00 per n. ore o frazioni di ore necessarie; a parte viene valorizzato il costo di eventuali altri servizi (es. hosting, housing,...)

B) nel caso di prestazione/fornitura reperita da terzi, anche parzialmente:

costo spuntato presso i terzi medesimi per la fornitura e/o per il servizio, oltre all'eventuale costo sostenuto dalla società per l'esecuzione della fornitura/servizio, valorizzato come indicato nel punto A) .

#### **Art. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo forfettario dovuto alla Società per l'anno \_\_\_\_\_ per la resa di tutti i servizi di cui alla presente convenzione ad esclusione della gestione autorizzata della rete di FO, è concordemente stabilito in complessivi euro \_\_\_\_\_ al netto di iva per un totale complessivo di euro \_\_\_\_\_ compresa IVA, in ragione d'anno.

Detto canone sarà corrisposto attraverso pagamenti trimestrali anticipati su presentazione di regolare fattura.

Oltre a quanto sopra stabilito spetterà alla Società il compenso per ogni diversa ed ulteriore prestazione rispetto a quelle previste nella presente convenzione, purché effettivamente resa su richiesta scritta dell'Ente.

Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno l'ente si riserva la facoltà di dare disdetta dei singoli servizi facenti parte del presente contratto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la società propone all'ente l'adeguamento del canone per l'anno successivo in seguito a modifiche / innovazioni o erogazione di nuovi servizi, che avrà effetto dall'anno successivo previa approvazione dell'ente.

Il corrispettivo viene aggiornato annualmente con l'applicazione dell'indice ISTAT, oltre ai costi generali di gestione, fatta salva la procedura di cui al capoverso precedente.

#### **Art. 7 – INVESTIMENTI**

La società propone all'Ente, per l'anno successivo, un programma d'acquisto di apparati ritenuti necessari per il corretto adeguamento del sistema informatico e cablato dell'Ente. Può anche proporre innovazioni con i relativi costi d'investimento per l'anno successivo.

L'Ente decide in merito, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e provvede ad inserire a Bilancio le somme che riterrà necessarie.

La Società non può in alcun modo introdurre innovazioni nel sistema senza previo consenso dell'Ente, nella persona del referente unico (referente che sarà individuato con documento ufficiale non più tardi di trenta giorni dalla firma del presente documento).

#### **Art. 8 – DIVIETO DI SUB-AFFIDAMENTO**

La Società non può cedere a terzi in tutto o in parte la presente convenzione; non costituisce sub-affidamento l'utilizzo da parte della Società di Partners privati per l'esecuzione anche parziale di commesse precisando che per l'espletamento di tutti i

servizi affidati con la presente convenzione, la società risponde direttamente ed esclusivamente all'Ente anche per danni e malfunzionamenti provocati da terzi interpellati dalla stessa.

#### **Art. 9 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

La durata dell'affidamento è stabilita sino al 31.12.\_\_\_\_, rinnovabile per un uguale periodo, con accordo scritto fra le parti, previa adozione di formale provvedimento da parte dell'Ente.

#### **Art. 10 – GARANZIE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La Società è tenuta ad accendere una polizza assicurativa adeguata a tutela del deterioramento o perdita, inclusi incendi e furti, del macchinario HW (hardware) e del SW (software) presenti presso la sede della stessa e anche se causati da terzi.

Il mancato rinnovo dell'affidamento alla scadenza comporta l'automatica risoluzione della presente convenzione con obbligo per la Società di provvedere a tutte le azioni necessarie a garantire il trasferimento del Servizio informatica-rete-dati-fonia in modo da porre in condizione l'Ente di assolvere direttamente ai servizi medesimi.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, e non composte bonariamente, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

#### **Art. 12 – PRIVACY**

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati contenuti nel presente viene effettuato (ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003) in maniera manuale ed informatizzata per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in tema di servizi pubblici strumentali. La Società deve trattare i dati di cui verrà in possesso nel rispetto della vigente legislazione e normativa in materia.

Ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003, Pasubio Tecnologia S.r.l. è nominata responsabile del trattamento dei dati di cui è titolare il Comune, oggetto del servizio sopra descritto, secondo le disposizioni di seguito indicate.

##### **– Definizioni**

Ai fini del presente atto i termini «dati personali», «speciali categorie di dati», «trattamento», «titolare del trattamento», «responsabile del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nel D.Lgs. 30.6.2003 n°

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (nel prosieguo: «la legge»);

**- Obblighi del titolare**

Il titolare dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che il trattamento dei dati personali viene effettuato, e continuerà ad essere effettuato in conformità a tutte le disposizioni della normativa sulla protezione dei dati, nel pieno rispetto delle leggi vigenti nello Stato;
- b) che ha prescritto al responsabile - e continuerà a farlo durante l'intero periodo in cui sono prestati i servizi di trattamento dei dati - di elaborare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
- c) che alla luce della normativa sulla protezione dei dati le misure di sicurezza sono idonee a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, l'alterazione, e la trasmissione o l'accesso non autorizzati, in particolare qualora il trattamento comprenda la trasmissione di dati su rete, nonché contro ogni altra forma di trattamento illecito, e garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi connessi al trattamento ed alla natura dei dati che devono essere protetti, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi d'attuazione;
- d) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza.

**- Obblighi del responsabile**

Il responsabile dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che tratterà i dati personali soltanto per conto del titolare e in conformità alle sue istruzioni nonché alle clausole del presente contratto;
- b) che ha applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza prima di effettuare il trattamento dei dati personali resi disponibili;
- c) che comunicherà prontamente al titolare qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato;
- d) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste del titolare relative al trattamento dei dati personali;
- e) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta del titolare, al controllo del titolare o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dal titolare.

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PASUBIO TECNOLOGIA SRL  
Dott. Nicola Marolla

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti artt.: 10 e 11.

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PASUBIO TECNOLOGIA SRL  
Dott. Nicola Marolla